

	<p>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “Dante Alighieri” Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

Ai docenti referenti di PCTO
Ai tutor interni PCTO
p.c. : a tutti i docenti del plesso « Sigismondi »
A DSGA e segreteria - uff.didattica
Al sito web

OGGETTO: attività di PCTO – indicazioni operative

Vista la prossima attivazione delle attività di PCTO, si fornisce sintesi normativa e operativa, utile ai fini della definizione e valutazione dei percorsi.

Con L. 53/2000, il Ministero chiese di assicurare agli studenti almeno 15enni la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio. Il successivo D.Lgs n. 77/05 ha poi:

- strutturato i percorsi di alternanza come progettati, attuati e valutati sotto la responsabilità della scuola sulla base di apposite convenzioni
- definito le due figure di tutor interno (designato dall'istituzione scolastica, come guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza) ed esterno (che inserisce lo studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso e alla scuola elementi utili alla valutazione)

Stante gli artt. 33-34 della Legge n. 107/2015, i percorsi di alternanza sono inseriti nel PTOF. Secondo l'art.40, le scuole stipulano Convenzioni con imprese, musei, enti pubblici e privati disponibili che siano inserite nel Registro nazionale per l'Alternanza (<https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>).

La Legge n. 145/18, al c.784, ha previsto la riduzione delle ore di alternanza (rinominata PCTO), con la durata minima negli ultimi tre anni di ciclo scolastico di:

- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
- 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

Si porta ora l'attenzione sul recente D.L. 48 del 4 maggio 2023, che ha introdotto ulteriori norme relative ai PCTO, in particolare:

- i percorsi di PCTO devono essere coerenti con il PTOF e il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio (c.784-bis): tale coerenza viene garantita da coordinatori scolastici della progettazione dei PCTO
- le imprese iscritte nel Registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e gli eventuali DPI (dispositivi di protezione individuale) da adottare per gli studenti nei PCTO (c.784-quater): tale integrazione al DVR deve essere trasmessa dall'impresa/Ente alla scuola e andrà allegata alla Convenzione

In base a tali recenti previsioni normative, la scuola stipula convenzioni e avvia i PCTO:

- *preferibilmente*, con imprese/enti iscritti nel Registro nazionale per l'alternanza
- ESCLUSIVAMENTE con imprese/enti che abbiano, nel loro DVR, una sezione apposita che consideri gli studenti ospitati e ne definisca rischi, pericoli, misure di sicurezza ed eventuali DPI da indossare: tale integrazione andrà richiesta all'impresa/Ente ed allegata alla Convenzione

E' dunque più che mai necessario che i referenti del PCTO contattino imprese ed Enti intenzionati a stipulare Convenzioni per i nostri studenti, per avvisarli di tale previsione normativa e dell'impossibilità, per la scuola, di attivare Convenzioni in mancanza di una integrazione del loro DVR.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)

Allegato - SINTESI LINEE GUIDA PCTO

Per completezza, si segnalano anche le *Linee guida relative ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento)*, allegate e di seguito sintetizzate, emanate con DM 774/19.

Le scuole organizzano i PCTO allo scopo di sviluppare le competenze trasversali le quali attraverso processi di pensiero, di cognizione e di comportamento, danno la possibilità agli studenti di fornire gli strumenti per dare libero sfogo alle loro capacità e renderle esecutive in un contesto lavorativo e non solo. Saranno privilegiati, nell'ambito del processo formativo, colloqui sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work e role-playing. Sulla base di appositi strumenti quali griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe. Tali strumenti consentiranno la raccolta di elementi utili per la predisposizione del Curriculum dello studente a integrazione degli esiti dell'Esame di Stato.

PROGETTAZIONE

Tiene conto di tre aspetti importanti:

- il contesto territoriale in cui si colloca l'Istituto
- le scelte e le priorità della scuola espresse nel PTOF
- natura e tipologia degli indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e professionali) data anche la varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità differenti ed integrate.

La progettazione dei PCTO deve essere inserita nel PTOF, fondarsi sul Patto educativo di corresponsabilità ed essere coerente con la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti (DM 195/17)

I PCTO possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del terzo settore, nonché con il mondo del lavoro (*incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità, ecc.*) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all'estero, in un processo graduale articolato in varie fasi. Altre possibili modalità sono *Impresa Formativa Simulata, Impresa in azione e Service learning*.

Il ruolo centrale dei *Consigli di classe* è nella progettazione, gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi.

Qualora l'esperienza sia prevista all'interno di una *struttura ospitante*, è lasciata alla responsabilità di ogni singola istituzione scolastica la scelta di come individuare gli studenti rispetto ad essa. Fermo restando che il PCTO coinvolge tutti gli studenti, le scuole possono decidere di selezionare gli abbinamenti (studenti - struttura ospitante), all'interno di un'unica classe o di più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani e tenendo presenti le condizioni e i vincoli di contesto.

PRIMA DELL'AVVIO – CONVENZIONI, SICUREZZA E ASSICURAZIONE

Il riferimento ai PCTO deve essere contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.

Nel caso di attività in collaborazione con organizzazioni ospitanti ed enti terzi del territorio, vale il principio della co-progettazione che si propone di coinvolgere in modo attivo tali soggetti in ordine alla responsabilità educativa dei percorsi.

Il periodo effettuato in contesti lavorativi nella struttura prescelta rimane sotto la responsabilità della scuola ed è regolato sulla base di apposite *Convenzioni*, da preparare preliminarmente. Importante è anche il raccordo preliminare tra tutor interno ed esterno.

Le scuole devono verificare l'esistenza, presso le strutture ospitanti, dei documenti previsti dalla legge (come, ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) integrato con la previsione degli studenti ospitati ed eventualmente acquisiscono dagli organismi presenti sul territorio (Camere di

commercio, Associazioni di imprese, Collegi e ordini professionali) evidenze documentali da cui risultino i dati e le informazioni relativi all'attività del soggetto ospitante.

L'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 stabilisce l'equiparazione allo *status di lavoratori per gli studenti* che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche: tale equiparazione si estende quindi agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. In tal modo, gli studenti sono soggetti agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sorveglianza sanitaria;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI).

Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una *formazione* di differente livello in ragione delle modalità realizzative dei percorsi, prevedendo:

- la *formazione generale* preventiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la *formazione specifica* all'ingresso nella eventuale struttura ospitante

Gli studenti nei PCTO hanno quindi diritto all'erogazione preventiva, da parte della scuola, di una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, che:

- ha durata minima non inferiore a 4 ore
- può essere erogata in modalità e-learning
- erogabile in piattaforma MIUR sul portale dedicato <http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html>, gratuitamente e previa registrazione da eseguire tramite la scuola di appartenenza

La formazione generale di 4h è quindi integrata dalla *formazione specifica*, che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante e che l'Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza

ESEMPI:

- a) percorsi organizzati che prevedono la presenza degli studenti presso una struttura ospitante la cui attività rientri in un settore di rischio alto: le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere pari ad minimo di 16 ore (4 generali + 12 di formazione specifica rischio alto).
- b) PCTO svolti a scuola e che non prevedono la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti: la formazione necessaria è 12 ore (quella generale di 4h, più la formazione specifica per la scuola stessa, che essendo a rischio medio, prevede altre 8 ore).

Nel caso in cui i PCTO prevedano la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, potrebbe rendersi necessaria la *sorveglianza sanitaria*, secondo le regole dell'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l'attività degli studenti all'interno della struttura ospitante: tale sorveglianza viene posta, secondo il DI n. 195/2017, a cura delle ASL, fatta salva la possibilità di regolare, nella Convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Sempre nel caso di presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, l'articolo 5 del DI 195/2017, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti partecipanti, prevede che il *numero massimo di studenti ammessi* in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante e in ragione della richiamata tipologia di rischio, con una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante:

- non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto;
- non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio;
- non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

di cui va verificato preliminarmente il rispetto.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l'adozione di misure aggiuntive di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di dotazione degli studenti dei *dispositivi di protezione individuale* (calzature da lavoro, elmetti, abbigliamento idoneo, ecc.) a cui deve provvedere la struttura ospitante.

L'art.5 c.6 del DI 195/2017 prevede che gli studenti coinvolti nella tipologia di percorsi in PCTO devono godere di una duplice *copertura assicurativa* senza oneri a carico degli stessi e delle loro famiglie:

- *Infortuni e malattie professionali*, presso l'INAIL
- *Responsabilità civile verso terzi*, presso qualsiasi compagnia assicurativa

In linea generale, gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche non statali, comprese le Università, godono di una copertura assicurativa antinfortunistica obbligatoria presso l'INAIL (dal TU DPR 1124/65), per la quale:

- Per *eventi verificatisi nell'ambito scolastico*, gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; attività di educazione fisica nella scuola secondaria; attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
- Per *eventi occorsi durante i periodi di apprendimento in contesti di lavoro*, gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U. , attuata mediante la gestione per conto dello Stato. Per "contesto di lavoro" si intende non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del DPR 1124/65. Sono sotto tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, mentre resta escluso l'infortunio in itinere che accada nel percorso dall'abitazione al luogo dell'esperienza di lavoro e viceversa (Circ. n 44/2016 INAIL).

Per tutte le attività di PCTO non ricadenti nel DPR 1124/65, le scuole possono comunque attivare i percorsi, ma prevedendo di stipulare apposita copertura assicurativa integrativa. Relativamente alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nei PCTO per la Responsabilità Civile verso terzi, la scuola stipula la polizza assicurativa a suo carico, i cui costi di assicurazione ricadono comunque sull'Istituzione scolastica.

Con Circ INAIL n. 10778/2017, viene chiarito che *l'obbligo della denuncia dell'evento di infortunio* ricade sulla scuola, salvo che sia stabilito diversamente in Convenzione: occorre dunque definire, in Convenzione, le modalità con cui l'Ente/azienda ospitante deve notificare alla scuola l'infortunio occorso allo studente, per assicurare la dovuta immediatezza nella comunicazione all'INAIL da parte della Segreteria.

TUTOR

Il PCTO prevede un Tutor interno, scelto dall'istituzione scolastica, in possesso dei titoli specifici e un Tutor formativo esterno, nel caso gli studenti dovessero svolgere il loro percorso in strutture ospitanti. Il lavoro dei tutor si svolgerà in perfetta sintonia.

Compiti esemplificativi del *Tutor interno*:

- elabora il percorso formativo personalizzato insieme al Tutor esterno;
- assiste e guida lo studente nel suo percorso e ne verifica il giusto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto nel quale avviene il processo di apprendimento;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità;
- osserva, comunica e valorizza obiettivi e competenze acquisite;
- promuove l'attività di valutazione dello studente sul percorso realizzato
- si relaziona con gli organi collegiali e con il dirigente scolastico.

Compiti esemplificativi del *Tutor esterno*:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell'esperienza dei percorsi;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste nel percorso;
- pianifica ed organizza le attività coordinandosi con le altre figure professionali presenti;
- coinvolge lo studente nella esperienza valutativa;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi per monitorare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Tali compiti, comunque, sono specificati in Convenzione.

PRESENZE E MONTE-ORE STUDENTI

Secondo le indicazioni della circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del DM 195/2017:

- se i percorsi si svolgono *durante l'attività didattica*, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO
- se i percorsi si svolgono, *del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche* (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato.

La *valutazione finale degli apprendimenti*, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, che prende in considerazione:

- le *osservazioni* del tutor esterno e di quello interno se è previsto, sulla base dei criteri stabiliti in fase di progettazione;
- il *processo*, che può essere valutato con schede di osservazione, diari di bordo, portfolio digitale, ...
- i *risultati* che possono essere valutati con compiti di realtà, prove esperte e project-work, ...
- accertamento delle *competenze* attese, in ingresso e quelle acquisite in uscita alla fine del percorso.

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento: le *proposte di voto* dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di studi è rappresentato dal Curriculum dello Studente (dal DM 88/20), allegato al diploma finale e che riporta anche i percorsi di PCTO inseriti nella specifica “*Piattaforma Alternanza*”.

Il PCTO assume rilevanza anche all’Esame di Stato: il Consiglio di classe, nella redazione del documento finale (c.d. “*Documento del 15 maggio*”) illustra e descrive le attività svolte nell’ambito dei PCTO e le Commissioni tengono conto dei contenuti del documento anche nella conduzione del colloquio d’Esame.

RISORSE ECONOMICHE

I percorsi PCTO sono parte integrante del curriculum scolastico, hanno specifiche *risorse* assegnate alle scuole e non devono comportare costi o spese per le famiglie degli studenti. Le stesse Convenzioni sono a titolo gratuito e il tutor formativo esterno non deve comportare oneri finanziari.

La scuola, tra le *spese ammissibili*, ha quelle per:

- docenti interni, tutor e referenti, per attività in orario eccedente quello di servizio
- esperti esterni, qualora non fossero disponibili risorse interne, per la formazione sulla salute e sicurezza degli studenti
- stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, acquisto materie prime per consentire esperienze legate ai percorsi,
- quote associative per aderire a reti di scuole o a piattaforme di simulazione di impresa
- biglietti di entrata a mostre, manifestazioni, eventi connessi al percorso, inclusi vitto, alloggio e trasporto studenti e tutor
- assicurazione RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto riportato nelle Linee Guida allegate (cui si rimanda), in vista dell’**avvio dei percorsi PCTO** per il corrente a.s., si ricorda che i **referenti** e i **tutor**:

- hanno il compito di coordinare la progettazione del Consiglio di classe sulle attività PCTO, preferendo, in linea generale, quelle:
 - o in orario extrascolastico
 - o più attinenti possibile al Profilo in uscita della classe e del percorso di studio di riferimento
 - o che abbiano ricadute su una o più discipline di studio del singolo studente
 - o svolte in presenza
- definiscono, in Convenzione, elementi necessari come: ruoli dei tutor, n° studenti coinvolti, attività da svolgere (nel Patto formativo del singolo studente), chi eroga la formazione specifica, il protocollo di comunicazione di eventuali infortuni
- dovranno avviare le relative attività solo dopo l’erogazione della necessaria formazione prevista in materia di salute e sicurezza
- devono accertarsi che l’Azienda/Ente ospitante abbiano adeguatamente disciplinato la sicurezza (es: presenza del DVR specifico per alunni, rispetto del n° max di studenti accoglibili, previsione di DPI se necessari...)
- dovranno raccordarsi con la Segreteria per l’eventuale sottoscrizione di un’assicurazione integrativa RC e infortuni, qualora l’attività non ricada nelle tutele sopra indicate
- dovranno garantire un puntuale rendiconto aggiornato delle ore svolte da ogni alunno, anche ai fini di una corretta compilazione del “Documento del 15 maggio” nelle classi terminali
- garantire un raccordo con i tutor esterni, anche scambiando documentazione utile al fine di valutare l’alunno, le competenze acquisite, ecc...
- coordinare la valutazione e il riconoscimento delle attività svolte in sede di C.d.C.
- garantire l’informazione a studenti e docenti delle classi coinvolte in quanto:

- gli studenti impegnati negli stage dovranno compilare un “diario di bordo” giornaliero con le attività formative svolte in azienda/ente, che andrà poi ai docenti tutor
 - gli alunni impegnati in PCTO durante l’attività scolastica andranno registrati come “Presenti fuori aula”
- coordinare la valutazione dei percorsi da parte degli studenti.

Per supportare i fini documentativi, si ricorda che le Linee guida allegate contengono griglie e format per:

- stipula di Convenzioni
- Patto formativo dello studente
- Valutazione PCTO da parte dello studente

Allegati :

Linee guida PCTO con allegati